



CAPITOLATO DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO

DI RIFIUTI CODICE CER 191210

CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

CIG B42C6D3A04

Art. 1.....	4
<i>(Oggetto dell'affidamento)</i>	4
Art. 2.....	9
<i>(Durata)</i>	9
Art. 3.....	9
<i>(Importo dell'affidamento)</i>	9
Art. 4.....	9
<i>(Revisione del prezzo contrattuale)</i>	9
Art. 5.....	9
<i>(Pagamenti)</i>	9
Art. 6.....	9
<i>(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)</i>	9
Art. 7.....	10
<i>(Firma del contratto)</i>	10
Art. 8.....	10
<i>(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)</i>	10
Art. 9.....	12
<i>(Penali)</i>	12
Art. 10.....	13
<i>(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)</i>	13
Art. 11.....	14
<i>(Mezzi e attrezzature impiegati)</i>	14
Art. 12.....	14
<i>(Cessione e subappalto)</i>	14
Art. 13.....	14
<i>(Risoluzione del contratto)</i>	14
Art. 14.....	15
<i>(Obblighi trattamento dei dati)</i>	15
Art. 15.....	16

<i>(Obblighi di riservatezza)</i>	16
Art. 16.....	17
<i>(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)</i>	17
Art. 17.....	18
<i>(Clausola Etica)</i>	18
Art. 18.....	19
<i>(Spese contrattuali)</i>	19
Art. 19.....	19
<i>(Controversie)</i>	19

Titolo I
OGGETTO E ASPETTI CONNESSI
Art. 1

(Oggetto dell'affidamento)

- 1) Forma oggetto del presente Capitolato il servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero di rifiuti codice CER 191210 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) – Certificato di analisi (Allegato C).

A tal proposito si fa presente che il rifiuto codice CER 191210 proviene dalle attività di trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati conferiti presso l’Impianto di Pioppogatto, Via della Pieve n. 2475 - 55054 Massarosa (LU), autorizzato con AIA 15787 del 20/07/2023 ed è costituito da sostanza secca triturata, vagliata e deferrizzata, con pezzatura superiore a 60 mm.

- 2) Il servizio è suddiviso nelle seguenti fasi distinte, caratterizzate da:

- Ritiro presso l’impianto di Pioppogatto, Via della Pieve n. 2475 - 55054 Massarosa (LU); il caricamento a cura di ERSU S.p.A. potrà avvenire da materiale stoccato in apposito locale oppure direttamente su piano mobile da pressa idraulica;
- Trasporto dei rifiuti verso idonei impianti finali di destinazione;
- Avvio a recupero presso impianti di destinazione finale.

Il trasporto dovrà essere eseguito con autoarticolati dotati di piano mobile da 90 mc iscritti all’Albo Gestori Ambientali Cat. 4 o (Cat. 5) per il codice CER 191210 o Cat. 8 in caso di intermediazione.

Il quantitativo complessivo presunto dei rifiuti da recuperare dalla data di affidamento del servizio e fino al 31/12/2025 è stimato in 1.500 tonnellate, senza obbligo minimo di conferimento.

- 3) Nell’esecuzione di tale servizio l’appaltatore dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni tecniche:

Programmazione di carichi/scarichi

ERSU S.p.A. trasmetterà ad un referente individuato un programma dei carichi di rifiuto previsto per la settimana successiva. Il personale addetto provvederà, in particolare, a trasmettere un

modulo, contenente le seguenti informazioni: data del carico, impianto di carico, tipologia di rifiuto (CER).

L'appaltatore dovrà ritrasmettere ad ERSU S.p.A. lo stesso modulo sottoscritto e timbrato per accettazione, entro il venerdì della settimana precedente quella di riferimento, indicandovi il trasportatore, l'impianto di destinazione finale, il nome e cognome dell'autista e targa del mezzo.

ERSU S.p.A. provvederà a trasmettere la programmazione degli scarichi richiesti entro le ore 17:00 di ogni mercoledì precedente alla settimana di riferimento.

Di seguito si rimette il fac simile del "Modulo di programmazione carichi".

MODULO PROGRAMMAZIONE CARICHI

Settimana n.			dal giorno			al giorno			Referente ERSU S.P.A.		
Contatti	Tel		Cell			e-mail					
Referente del Trasportatore per la Programmazione											
Contatti		Tel		Cell			e-mail				
DATA	IMPIANTO DI CARICO	CER	TRASPORTATORE	DESTINAZIONE	NOME E COGNOME AUTISTA	TARGHE DEL MEZZO MOTRICE RIMORCHIO					

Considerando che la produzione dei rifiuti oggetto dell'appalto è strettamente legata ai flussi in ingresso, prevedibili solo indicativamente con una settimana di anticipo, il numero dei conferimenti potrà essere inferiore rispetto a quello richiesto o essere integrato durante il corso della settimana.

Nel caso in cui si verificano situazioni di emergenza, ERSU S.p.A. potrà richiedere, senza alcun preavviso, il conferimento urgente dei rifiuti; tale servizio straordinario non dovrà, in ogni caso, avere alcun costo aggiuntivo.

Trasporto del rifiuto

Il ritiro, nonché il trasporto del rifiuto verso l'impianto di destinazione dovrà essere eseguito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Garantire la conformità dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti attraverso la presentazione dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali Cat. 4 o (Cat. 5) per il codice CER 191210 o Cat. 8 in caso di intermediazione;
- Rispettare gli orari di carico dei rifiuti, ovvero dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 17:30;
- Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle norme in materia di autotrasporto e delle norme ambientali;
- Le operazioni di carico e scarico rifiuti dovranno essere eseguite rispettando scrupolosamente le norme in materia di sicurezza e attenendosi a quanto indicato dagli operatori di ERSU S.p.A.; qualsiasi infrazione riscontrata e segnalata potrà essere motivo di allontanamento del personale dell'appaltatore dall'impianto;
- Una qualsiasi segnalazione relativa all'infrazione delle norme di sicurezza prevista o alle indicazioni impartite dal personale interno di ERSU S.p.A. in fase di carico del rifiuto, sarà oggetto di penale. ERSU S.p.A. provvederà ad allontanare dal servizio un qualsiasi autista oggetto di due segnalazioni relative ad un comportamento scorretto.
- La copia a destino del formulario, riportante il peso accettato, dovrà essere riconsegnata ad ERSU S.p.A. entro i termini di legge; la mancata riconsegna del documento comporterà (fermo restando le conseguenze derivanti per

l'inosservanza di norma di legge) l'esonero del pagamento del servizio;

- Qualsiasi difficoltà operativa dovrà essere comunicata tempestivamente ad ERSU S.p.A.

Conferimento del rifiuto presso gli impianti di destinazione

Il servizio prevede il conferimento del rifiuto presso impianti finali di destinazione individuati in fase di presentazione dell'offerta.

I concorrenti dovranno avere la disponibilità di almeno un (1) impianto idoneo ed autorizzato, con autorizzazione in corso di validità, al recupero del codice CER 191210, per un quantitativo pari almeno al quantitativo di gara (1.500 tonnellate). L'appaltatore dovrà garantire la destinazione del rifiuto presentando l'autorizzazione all'esercizio dello/degli impianto/i di destinazione finale in corso di validità, la quale attesterà:

- L'idoneità dell'impianto ad accettare i rifiuti indicati con destinazione R1 oppure R13 propedeutica a R1.

L'appaltatore dovrà, inoltre impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza impartite dall'impianto di destinazione finale, sollevando ERSU S.p.A. da qualsiasi responsabilità di danni a terzi. Il mancato scarico presso l'impianto di destinazione per qualsiasi motivo non potrà essere oggetto di rivalsa nei confronti di ERSU S.p.A.

- 4) L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione dei servizi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario (basandosi sul ribasso proposto in sede di offerta), senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità dei servizi oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Art. 2

(Durata)

- 1) La durata è commisurata all'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di effettivo inizio, che potrà essere comunicata tramite PEC e fino al 31/12/2025.

Art. 3

(Importo dell'affidamento)

- 1) L'importo stimato dell'appalto è pari a € 340.000,00 (euro trecentoquarantamila virgola zero zero) oltre IVA di legge (comprensivo di trasporto e recupero).

Art. 4

(Revisione del prezzo contrattuale)

- 1) Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici dei prezzi al consumo.

Art. 5

(Pagamenti)

- 1) Il pagamento, dei servizi, verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura mensile con bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni.
- 2) Le fatture devono essere emesse in ottemperanza all'obbligo della "fatturazione elettronica" (l. 205 del 27/12/2017 - legge di bilancio 2018); il codice univoco di riferimento è il seguente: UFRYX3. Ogni fattura dovrà essere intestata ad ERSU S.p.A., Via Pontenuovo, 22 55045 Pietrasanta (LU) CF e PI 00269090460 e riportare il CIG assegnato alla presente procedura di gara.

Art. 6

(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

- 1) Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni

dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso dell'appalto.

- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
- a) all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
 - e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
 - f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto;
 - g) delle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
 - h) sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealtà contrattuale.

Art. 7

(Firma del contratto)

- 1) L'appaltatore dovrà stipulare il contratto, nelle forme di legge, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'invito.
- 2) In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, l'amministrazione aggiudicatrice procederà alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della procedura.
- 3) Il presente Capitolato fa parte integrante del disciplinare di gara e del successivo contratto di appalto.

Art. 8

(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)

- 1) Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, così come richiamate, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel Disciplinare di gara. In ogni caso,

in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

- 2) La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura sarà pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'affidamento, fermo restando le agevolazioni previste dal citato D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- 3) La cauzione definitiva sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come indicato nel Disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- 4) La cauzione definitiva è applicata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione ai servizi connessi con l'affidamento, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
- 5) La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
- 6) La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'amministrazione aggiudicatrice circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto della procedura. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
- 7) Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, ove esistano.

Art. 9

(Penali)

- 1) Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, in caso di mancato rispetto dell'esecuzione dei servizi, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, in misura non superiore complessivamente al 10 (dieci) per cento dell'ammontare contrattuale. Qualora il ritardo negli adempimenti determini un importo massimo della penale superiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare contrattuale, verrà promosso l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
- 2) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da ERSU S.p.A. a causa dei ritardi.
- 3) Le infrazioni anzidette saranno accertate dal Responsabile del Servizio e ERSU S.p.A. darà comunicazione all'appaltatore il quale dovrà, entro 7 (sette) giorni di calendario, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata da ERSU S.p.A., a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.
- 4) Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
- 5) Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato da ERSU S.p.A., quest'ultimo, a proprie spese e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
- 6) L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i servizi o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute da ERSU S.p.A. sulla fattura in scadenza.
- 7) Nell'eventualità che la fattura non offra margine sufficiente, ERSU S.p.A. avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà

essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'appaltatore.

- 8) In casi di forza maggiore l'appaltatore, al fine di assicurare comunque la regolarità del servizio, potrà ricorrere al subappalto, previa comunicazione scritta ad ERSU S.p.A. e trasmissione dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di avvio al recupero dei rifiuti del subappaltatore ove necessaria.

Titolo III

RESPONSABILITA' E COLLAUDI

Art. 10

(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)

- 1) L'appaltatore dovrà presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati all'amministrazione aggiudicatrice ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il massimale della polizza dovrà essere comunque non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni virgola zero zero).
L'appaltatore è tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.
- 2) L'appaltatore si obbliga ad operare nel rispetto delle normative vigenti in materia e secondo le migliori tecniche disponibili. L'appaltatore deve possedere mezzi e attrezzature idonei allo svolgimento del servizio; conformi alle norme CEE, elettrici e/o dotati di sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in modo da renderli conformi al lavoro in ambienti chiusi.
- 3) L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rubricato *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).
- 4) Si fa presente che l'appaltatore dovrà prendere atto della "Safety Sheet Pioppogatto" (Allegato C).

In sede di svolgimento del servizio ERSU S.p.A. si riserva di verificare l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza indicate.

Art. 11

(Mezzi e attrezzature impiegati)

- 1) Gli automezzi utilizzati dovranno essere di proprietà dell'appaltatore o comunque di suo uso esclusivo, il quale dovrà presentare al momento dell'affidamento del servizio i documenti autorizzativi previsti per legge.
- 2) Il parco automezzi dovrà risultare efficiente, pulito e funzionale per tutta la durata del servizio e dovrà possedere la marcatura CE la rispettiva dichiarazione di conformità alla direttiva macchine.
- 3) Il servizio oggetto del presente Capitolato è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse, pertanto per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.
- 4) Eventuali ritardi nell'espletamento del servizio dovuti ad eventi imprevedibili (guasti, incidenti, etc.) dovranno essere immediatamente comunicati ad ERSU S.p.A. e comunque recuperati nelle successive 24 ore.

Titolo IV

DIVIETI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 12

(Cessione e subappalto)

- 1) E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto compreso), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'amministrazione aggiudicatrice.
- 2) Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 13

(Risoluzione del contratto)

- 1) L'appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 *Clausola risolutiva espressa* del codice civile, nei casi sotto elencati:
 - per scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;
 - quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente il servizio appaltato;

- abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte di ERSU S.p.A.;
 - inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
 - mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'amministrazione agirà ai sensi dell'articolo 1453 *Risolubilità del contratto per inadempimento* e successivi del codice civile.
 - qualora il ritardo negli adempimenti determini un importo massimo della penale superiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare contrattuale, di cui all'art. 9 del presente Capitolato.
- 2) Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.
- 3) Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 *Risolubilità del contratto per inadempimento* e 1454 *Diffida ad adempiere* del codice civile, cosicché l'amministrazione dovrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

Titolo V

CLAUSOLE FINALI

Art. 14

(Obblighi trattamento dei dati)

- 1) ERSU S.p.A. tratta i dati personali ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi

legali ad esso connessi, nei termini definiti dall'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

- 2) Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - ai soggetti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso.
- 3) Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15

(Obblighi di riservatezza)

- 1) L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante il periodo di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Si precisa che tali vincoli di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
 - L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
 - L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

- In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.
- L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente.
- Fermo restando quanto previsto all'art. 28 "Trattamento dei dati personali", l'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 16

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 *Tracciabilità dei flussi finanziari* della L. 136/2010 rubricata *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ERSU S.p.A. ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 2) L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 3) All'appaltatore è noto ed accetta e comunica con la presentazione dell'offerta, senza alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 9 *bis*, della L. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.

- 4) L'appaltatore comunica inoltre che in caso di subappalto, l'appaltatore è obbligato a tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell'art. 3, c. 9, della citata L. 136/2010.

Art. 17

(Clausola Etica)

- 1) L'appaltatore dichiara di:
- essere a conoscenza della normativa di cui alla Legge 190/2012, del D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per il Gruppo RetiAmbiente, del Codice etico, del Piano anticorruzione e della Politica per la prevenzione della corruzione adottata ai sensi della norma ISO 37001 approvati dal Gruppo RetiAmbiente (reperibili sul sito internet di ciascuna Società del Gruppo nella sezione "Società trasparente");
 - di impegnarsi al rispetto dei principi etici di comportamento contenuti nei documenti sopra citati e ad astenersi, nell'espletamento delle proprie attività, da qualsivoglia comportamento atto a configurare un'ipotesi di reato nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/01 e alla Legge 190/2012;
 - non essere mai stati rinviati a giudizio e/o condannati per i reati contemplati nel D.lgs. 231/2001;
 - di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili e di assicurare per i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).
- 2) L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Gruppo RetiAmbiente a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Gruppo RetiAmbiente potrà, inoltre, agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi.

Art. 18

(Spese contrattuali)

- 1) Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 19

(Controversie)

- 1) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente il Tribunale di Lucca.

Pietrasanta (Lucca), 11/11/2024

Il RUP

A handwritten signature in black ink, reading "Walter Bresciani Gatti". The signature is written in a cursive, flowing style.

(Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti)